

LA TUTELA del consumatore davanti al GIUDICE DI PACE

a cura **Avv. SARA FELLONI**

Consulta legale Federconsumatori Piacenza APS

CHI E' IL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario.

L'art. 106 della Costituzione prevede che i magistrati siano nominati per concorso ma, al comma 2 consente alla legge sull'ordinamento giudiziario di istituire magistrati onorari a cui sono attribuite le funzioni di Giudici singoli.



CHI E' IL CONSUMATORE

L'art. 3 del Codice del Consumo fornisce una definizione di consumatore: “ **la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta**”.



Il **cittadino-consumatore** può rivolgersi al Giudice di Pace, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile:

- se ha interesse a far giudicare una questione che rientri nelle materie di competenza;



- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere.



IN MATERIA CIVILE, IL CONSUMATORE PUÒ RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE PER:

- apposizione di termini, quando la domanda giudiziale è diretta a far apporre segni esteriori e visibili a delimitazione di un confine non conteso. Se, invece, è incerta la delimitazione del confine, occorrerà esperire l'azione di regolamento di confini di competenza del Tribunale;
- osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi con riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (es. rientrano nella competenza del Giudice di Pace le domande dirette a far recidere la siepe del vicino che per altezza superi il muro di confine art. 892 C.c.);
- per le cause relative alla misura ed alla modalità d'uso dei servizi nei **condomini**.



Si tratta delle controversie che hanno per oggetto l'estensione del diritto di utilizzo e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali ed anche delle parti comuni dell'edificio. Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace le controversie che riguardano l'esistenza del diritto di uso di un servizio condominiale;



- le impugnazioni delle delibere assembleari che riguardano la misura o la modalità d'uso dei servizi del condominio;
- controversie tra detentori, possessori o proprietari di immobili di civile abitazione che hanno ad oggetto le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- controversie che riguardano interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali (competenza introdotta dalla L. 69/2009);

- opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della Strada;



- opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di cui alla L. 689/1981 fino al valore di € 15.493,71 ad eccezione del caso in cui vengano applicate sanzioni diverse dalla sanzione pecuniaria, e ad eccezione delle materie riservate al Tribunale dall'art. 22 bis della predetta legge.

IL CITTADINO-CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE ANCHE NEI SEGUENTI CASI:



- per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00 (diventeranno € 10.000,00 dal 30/06/2023 Riforma Cartabia), quando non sono attribuiti dalla legge alla competenza di altro Giudice;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000,00 (diventeranno € 25.000,00 dal 30/06/2023 Riforma Cartabia);

3IL GIUDICE DI PACE HA ANCHE UNA FUNZIONE

CONCILIATIVA tra le parti interessate che ne fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri Giudici (es. cause di lavoro e cause matrimoniali ecc).



Nelle cause davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente senza assistenza legale solo se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00 o quando il Giudice, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa.





Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.

Tutte le volte in cui una persona fisica conclude un contratto con una azienda o

un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa, abbiamo visto che viene considerato “**consumatore**”. Ad es. la vendita a rate di un arredo, l’acquisto di un’auto nuova.

In tali casi, se dovesse sorgere una **causa** tra le parti, l’Autorità Giudiziaria competente – Giudice di Pace o Tribunale – **è quella del luogo di residenza del consumatore – foro del consumatore** - e non quello della sede dell’impresa/professionista. Il vantaggio è notevole. Infatti in tal modo il consumatore - considerato parte debole del contratto – non è costretto a spostarsi per difendere i propri interessi o per difendersi in Giudizio.



COSTI

Per le controversie di valore inferiore a € 1.033,00 non sono dovuti i diritti di cancelleria. Negli altri casi il costo di cancelleria dipende dal valore della causa.

Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.